

Modulo di delega

La preghiamo di completare solo un'opzione di voto. Da firmare e rispedito entro le ore 18:00 CET del 23 maggio 2018.

L'ASSEMBLEA

Luogo Sede legale del Fondo

Data e ora 25 maggio 2018 alle ore 11:00 CET

Quorum Azioni rappresentanti almeno il 50% del valore delle azioni emesse dal Fondo. Qualora il quorum non venga raggiunto, verrà convocata una seconda assemblea generale straordinaria per il 17 luglio 2018 alle ore 11:00 (CET) con il medesimo ordine del giorno. L'assemblea generale straordinaria convocata non prevede alcun quorum.

Votazione Le delibere relative ai punti all'ordine del giorno saranno adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

IL FONDO

Denominazione JPMorgan Funds

Forma legale SICAV

Tipologia di Fondo OICVM

Sede legale

6 route de Trèves

L-2633 Senningerberg, Lussemburgo

Fax +352 2452 9755

Numero di registrazione (RCS Lussemburgo)

B 8478

Se intende partecipare all'assemblea e votare di persona, non è necessario che compili il presente modulo.

In caso di mancanza del quorum richiesto dalla normativa lussemburghese, la presente delega sarà valida per l'Assemblea generale straordinaria riconvocata, salvo laddove la delega venga espressamente revocata.

OPZIONE A Delega del proprio voto ad un rappresentante

La preghiamo di selezionare una delle seguenti caselle e di procedere alla firma.

- Il sottoscritto delega il suo diritto di voto al Presidente dell'assemblea e lo autorizza a votare a sua discrezione.**
- Il sottoscritto nomina il soggetto di seguito indicato quale suo rappresentante e lo autorizza a votare a sua discrezione o secondo le indicazioni ricevute.**

Ragione sociale/Nome

OPZIONE B Indicare i propri voti

Il sottoscritto stabilisce di votare come segue. Il sottoscritto nomina il Presidente dell'assemblea quale suo rappresentante affinché voti come di seguito indicato. *La preghiamo di notare che il Presidente dell'assemblea potrà votare a sua discrezione in riferimento ai punti per i quali non è stata indicata una preferenza, nonché ad altri punti non indicati nella presente delega ma introdotti durante la riunione. Il suddetto potrà altresì compiere ed eseguire qualsiasi atto o adempimento necessario o connesso all'esercizio dei poteri descritti nel presente avviso.*

Ordine del giorno dell'Assemblea e dei voti degli Azionisti

Destinato
esclusivamente
all'intermediario

Aggiornamento generale dello Statuto finalizzato all'introduzione di nuove disposizioni, principalmente per ottemperare ai requisiti del Regolamento (come di seguito definito), con efficacia dal 3 dicembre 2018 o qualsiasi altra data come deciso dagli amministratori del Fondo, purché non successiva al

- Modificare l'Articolo 3 per aggiornare i riferimenti alle leggi e ai regolamenti applicabili al Fondo come segue:

"L'oggetto esclusivo della Società è investire i fondi di cui dispone in attività finanziarie ammesse (i) dalla Parte I della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo del risparmio, come di volta in volta modificata (la "Legge") e/o (ii) dal Regolamento UE 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (il "Regolamento") laddove applicabile, allo scopo di diversificare i rischi di investimento e corrispondere ai propri azionisti i proventi della gestione del proprio patrimonio.

La Società può adottare tutti i provvedimenti ed effettuare tutte le operazioni ritenute utili per il conseguimento e lo sviluppo del suo oggetto sociale, nella misura massima consentita dalla Legge e/o dal Regolamento."

sì

NO

ASTENUTO

- Modificare l'Articolo 5 affinché, tra le altre cose, disponga che ciascun comparto (i) può qualificarsi alternativamente come un fondo comune monetario con valore patrimoniale variabile a breve termine o standard, un fondo comune monetario con valore patrimoniale a bassa volatilità a breve termine o un fondo comune monetario con valore patrimoniale costante a breve termine che investe in debito pubblico, come ammesso dal Regolamento e che, come indicato nel Prospetto, (ii) investirà in attività finanziarie liquide o altri tipi di investimenti ammessi ai sensi del Regolamento;
- Modificare l'Articolo 8 per stabilire che il Consiglio ha il potere (i) di rifiutare l'emissione o l'iscrizione di qualsiasi trasferimento di azioni; (ii) di procedere al rimborso forzoso delle partecipazioni esistenti; (iii) di imporre le restrizioni; oppure (iv) di richiedere le informazioni che ritiene necessarie per assicurare che nessuna azione sia acquistata o detenuta (direttamente o indirettamente) da qualsiasi soggetto la cui partecipazione azionaria sia talmente concentrata da mettere potenzialmente a repentaglio la liquidità del Fondo o di qualsiasi suo comparto che si qualifichi come FCM.
- Per i comparti che si qualificano come FCM, modificare l'Articolo 16 al fine, tra le altre cose, di:
 - o stabilire che il Consiglio ha la facoltà di determinare la politica e le strategie d'investimento dei comparti in conformità con la Parte I della Legge e/o il Regolamento e con altre normative applicabili, come ulteriormente indicato nel Prospetto;
 - o descrivere le attività ammissibili del Fondo, che possono includere strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni, asset-backed commercial paper, depositi presso istituti di credito, strumenti finanziari derivati (nel rispetto dei limiti imposti dal Regolamento), contratti di pronti contro termine attivi e passivi e quote di altri FCM;
 - o illustrare i requisiti di diversificazione del Fondo, e in particolare fare esplicito riferimento a tutti gli istituti, amministrazioni o organizzazioni che emettono o garantiscono, separatamente o congiuntamente, gli strumenti del mercato monetario in cui il Fondo intende investire più del 5% del suo patrimonio; e
 - o stabilire che, salvo diversa indicazione del Prospetto, ai sensi del Regolamento il Fondo non investirà più del 10% del patrimonio di un comparto in FCM.
- Modificare l'Articolo 21 per conferire al Consiglio la facoltà di applicare commissioni di liquidità o meccanismi di restrizione dei riscatti, in conformità con le disposizioni del Regolamento e come ulteriormente indicato nel Prospetto.
- Modificare l'Articolo 22 al fine, tra le altre cose, di:
 - o disporre che, ai sensi del Regolamento, il Consiglio può decidere di sospendere i rimborsi per qualsiasi comparto che si qualifichi come FCM per un periodo della durata massima di 15 giorni lavorativi; e
 - o aggiungere e chiarire le circostanze in cui il Consiglio può sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni di un comparto e il prezzo di emissione, di conversione e di rimborso, in particolare nel caso di una sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto di uno o più fondi d'investimento sottostanti in cui un comparto abbia investito una quota significativa di attività.

